



Publicato in Albo Ufficiale (n. 1697) da 8 febbraio a 8 marzo 2018

Decreto n. 22744 (148)

Anno 2018

**Bando di selezione per l'assegnazione di contributi economici
per incentivare la mobilità Internazionale per studio nei Paesi
Extra-UE A.A. 2018/2019**

IL RETTORE

- visto il Piano Strategico dell'Università degli Studi di Firenze per il triennio 2016-2018, ed in particolare l'obiettivo 4.2 e l'azione 4.2.2 relativa all'incremento della mobilità studentesca in entrata ed in uscita;
- ritenuto di dover offrire ai propri studenti la possibilità di svolgere un'esperienza di studio all'estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica) ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte, oltre che nei paesi europei, attraverso il progetto Erasmus+, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea;
- considerato che l'Ateneo ha sottoscritto con numerose università di paesi extra UE, accordi per la mobilità dei propri studenti;
- preso atto delle proposte di mobilità per l'a.a. 2018/2019 e dei criteri per la valutazione degli studenti concordati con le medesime Scuole;
- avuto riguardo all'importo di € 250.000,00 stanziato sul capitolo CO.04.01.02.01.01.08 *Altre borse di studio* del Bilancio d'Ateneo per l'anno 2018;
- viste le *"Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell'attività didattica svolta dagli studenti nell'ambito della mobilità prevista dal Programma Socrates/Erasmus"* approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003;
- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 7;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d'Ateneo;

DECRETA

l'emanazione del seguente Bando:

**Bando di selezione per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la
mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE a.a. 2018/2019**



Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le selezioni per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la Mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE a.a. 2018/2019 per i posti relativi ai flussi previsti (*all.1*).
2. La mobilità può essere effettuata entro il 30 settembre 2019.
3. L'avvio della mobilità avviene solo dopo il completamento della procedura di selezione e l'accettazione di cui al successivo art. 7, e in ogni caso previa approvazione da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola del programma di studio (*Learning Agreement*) e a seguito della firma del contratto individuale da parte dello studente.
4. Lo *status* di vincitore è relativo solamente alla selezione del presente bando. L'effettivo svolgimento della mobilità è comunque subordinato all'accettazione dello studente selezionato da parte della sede *partner*, che può sempre definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa. Si fa presente che l'effettivo svolgimento di alcune mobilità può essere confermato solo a seguito del rinnovo degli accordi in scadenza prima dell'inizio della mobilità stessa e che l'offerta formativa delle Università *partner* può subire modifiche tali da non permettere di usufruire dello scambio proposto.
5. Alcune sedi *partner* richiedono, tra i requisiti di ammissione allo scambio, la conoscenza della lingua certificata da attestati ufficiali. Il candidato deve verificare sul sito della sede *partner* e/o sulle schede relative alle singole sedi disponibili sul sito (www.unifi.it percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*) l'esistenza di eventuali vincoli allo scambio, e preparare la documentazione necessaria a comprovare la richiesta competenza linguistica entro i termini fissati dal *partner* stesso.

Art. 2 – Finalità della mobilità Extra-UE per studio

1. Il periodo di mobilità Extra-UE per studio può essere finalizzato a:
 - a) frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
 - b) svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - c) elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante, tenendo conto che in alcune università non è ammesso svolgere attività di tesi se non in collegamento con attività di studio corrispondente almeno all'iscrizione ad un corso e all'acquisizione, attraverso il superamento dell'esame, dei crediti previsti. Sarà cura dello studente, quindi, verificare l'esistenza o meno di tale eventualità all'interno della sede prescelta.
2. Per ottenere il riconoscimento di tali attività, ed usufruire dei contributi previsti, esse devono essere indicate all'interno del *Learning Agreement* previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all'estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l'Università di Firenze. Le suddette attività sono sottoposte all'approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell'Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante, prima della partenza. Il *Learning Agreement* potrà avere valenza provvisoria; in tal caso deve essere reso definitivo entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando:



- a) risultino iscritti all'Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all'a.a. 2018/2019 ad un corso di laurea o laurea magistrale del vecchio o del nuovo ordinamento di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 per gli anni successivi al primo (non è ammesso colui che è iscritto a corsi singoli, master, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca);
 - b) siano in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua richiesta dall'istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni;
2. Lo studente laureando **non** è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2018/2019 nel caso in cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con riconoscimento di cfu in quanto tali cfu saranno imputati all'a.a. 2017/2018.
 3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza, e perciò presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell'a.a. 2018/2019, possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2018/2019.
 4. Lo studente in mobilità non può conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande, pena esclusione, devono essere predisposte utilizzando l'apposito modulo .pdf compilabile (disponibile sul sito d'Ateneo www.unifi.it percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*) e, accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, inviate esclusivamente per posta elettronica, utilizzando la mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it) al seguente indirizzo: studenti.partime@adm.unifi.it **entro e non oltre il giorno 8 marzo 2018.**

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- corso di laurea/laurea magistrale a cui è iscritto
- il possesso dei requisiti previsti all'art. 3
- l'indicazione della sede (una) di destinazione preferita fra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 (**gli studenti possono presentare la propria candidatura solo per le sedi nelle quali risultano flussi di mobilità proposti dalla Scuola di afferenza del corso di studio**)
- se studente di laurea magistrale, in possesso di laurea triennale conseguita presso un altro ateneo italiano o all'estero, il voto di laurea e il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo (specificando la sessione di laurea).

Il candidato deve brevemente descrivere: a) le motivazioni accademiche che lo spingono a presentare domanda per il programma extra-UE e quelle specifiche che lo hanno guidato nella scelta della sede; b) le attività didattiche che intende svolgere presso l'università *partner* con una lista dei relativi corsi e la loro possibile corrispondenza con gli insegnamenti dell'Università di Firenze. Il progetto in questa fase è solo una proposta e non un'approvazione ufficiale delle attività didattiche da svolgere durante lo scambio. L'approvazione ufficiale è un processo che si svolge in una fase successiva per i soli vincitori. E' responsabilità dello studente accertarsi che l'università scelta abbia un'offerta didattica coerente con quella del proprio corso di studio.

Art. 5 – Commissione esaminatrice



1. La commissione di valutazione è nominata con Decreto del Rettore e resa nota, sul sito di Ateneo, entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande.

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria

1. A cura della Commissione di cui all'art. 5, è elaborata una graduatoria di idoneità sulla base dei criteri indicati di seguito:

a. valutazione della carriera del candidato

I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono: la regolarità negli studi (per un max di 35 punti) e il profitto (per un max di 35 punti). Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico iscritti ad anni successivi al primo:

- la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti alla data di scadenza del bando in rapporto all'anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata (aumentata di 0,25 per ciascuna lode conseguita), normalizzata sul voto medio del corso di iscrizione.

Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale si tiene conto dei dati relativi alla carriera pregressa, ossia relativi al titolo che ha dato accesso alla laurea magistrale, e degli esami sostenuti presso l'Università di Firenze entro la data di scadenza del bando:

- la regolarità negli studi è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di primo livello;
- il profitto è calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea, normalizzato sul voto medio di laurea della Scuola di afferenza e per il 30% dalla media ponderata degli esami sostenuti.

b. conoscenze linguistiche

Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata per ogni lingua

- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
 - punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
 - punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
 - punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
 - punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
 - punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1
- fino a un max di 15 punti

c. motivazione

fino a un max di 15 punti (la domanda è ritenuta idonea con un minimo di 8 punti)

2. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza al candidato più giovane.

3. Lo studente può allegare una lettera di presentazione del coordinatore dell'accordo con la sede indicata come sede di destinazione che potrà, eventualmente, essere valutata dalla Commissione.

4. La graduatoria è resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito provvedimento sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze e sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*) a partire dal mese di aprile 2018.

5. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, ferma restando l'immediata impugnabilità in sede giurisdizionale del presente Bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omissis di provvedere



entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.

6. L'attribuzione della sede avviene sulla base dell'ordine risultante dalla valutazione dei criteri di cui sopra, tenendo conto della preferenza espressa dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 si riserva, tuttavia, la possibilità di suggerire al candidato una sede diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione, nel caso in la sua scelta non sia disponibile.

7. In alcuni casi, il numero dei posti previsti può essere incrementato, sulla base delle candidature presentate, previo assenso del *partner*.

8. La suddetta assegnazione è resa nota ai vincitori con apposito provvedimento dirigenziale pubblicato successivamente a quello relativo alle graduatorie.

Art. 7 – Accettazione della mobilità

1. Gli studenti idonei sono invitati tramite la casella di posta elettronica istituzionale fornita al momento dell'immatricolazione a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta **entro e non oltre 5 giorni** dal ricevimento della mail.

2. Gli studenti che, entro il termine suddetto, non effettuano l'accettazione della sede proposta, sono considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.

3. L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, è reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (www.unifi.it) percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*) a partire dal mese di maggio 2018.

Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità

1. La collocazione all'interno della graduatoria di cui al precedente Decreto conferisce al candidato lo *status* di studente in mobilità Extra-UE.

2. I contributi per la mobilità Extra-UE sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, pertanto gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, secondo il *Learning Agreement* concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2019, devono restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.

3. Il contributo (rimborso spese di viaggio + borsa di studio) viene assegnato agli studenti utilmente collocati in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse a disposizione dell'Ateneo. Tale contributo è da intendersi come sostegno economico a parziale copertura delle maggiori spese sostenute all'estero e consiste in:

a) borsa di studio di importo pari a:

- € 500 per mobilità brevi "SHORT" (1-2 mesi)

- € 2.000 per mobilità semestrali "SEM" (4-6 mesi) verso Australia, Giappone e USA/€ 1.800 per mobilità semestrali "SEM" (4-6 mesi) verso gli altri Paesi

- € 4.000 per mobilità annuali "Y" (7-12 mesi) verso Australia, Giappone e USA/€ 3.600 per mobilità annuali "Y" (7-12 mesi) verso gli altri Paesi

b) rimborso spese di visto e di viaggio, per un importo max di € 800,00.

L'erogazione avviene in due *tranche*: la borsa all'inizio del periodo di studio (dopo che l'università *partner* ha confermato l'arrivo dello studente) e a condizione che lo studente abbia un *Learning Agreement* approvato, il rimborso delle spese di visto e di viaggio al rientro dalla mobilità, dietro presentazione delle ricevute, dei biglietti e delle carte d'imbarco.

c) contributo da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere



un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all'estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.

4. I Dipartimenti dell'Ateneo possono prevedere un'integrazione ai suddetti contributi con proprie risorse.

Art. 9 – Adempimenti prima della partenza

Gli studenti idonei che hanno formalizzato l'accettazione ai sensi del precedente art. 7 devono programmare l'inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a:

- verificare, presso il servizio Relazioni Internazionali della Scuola l'avvenuta trasmissione della nomina all'Ateneo *partner* e l'accettazione della stessa;
- attivarsi per la compilazione, secondo le modalità previste da ciascun *partner*, dell'*application form* e la trasmissione dei documenti previsti (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione);
- ottenere l'approvazione, anche in modalità provvisoria, del *Learning Agreement* da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola
- regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2018/2019 compatibilmente con quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019;
- sottoscrivere il contratto individuale di mobilità.

Art. 10 – Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità

1. Entro 15 giorni dal termine del periodo di mobilità lo studente s'impegna a consegnare all'Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze):

- un ATTESTATO, rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, che documenti l'effettivo svolgimento dell'attività prevista dal presente contratto e certifichi l'esatto periodo di permanenza presso l'Istituto ospitante;
- una nota dei risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel *Learning Agreement* (TRANSCRIPT OF RECORDS).

2. Entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, lo studente deve inoltre procedere alla richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Guazzini – Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze) - e-mail: studenti.partime@adm.unifi.it.



Art. 13 – Norma finale

1. Il bando viene pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e inserito nel sito Internet (www.unifi.it percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*).
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d'Ateneo (www.unifi.it percorso *Studenti/Erasmus e Mobilità internazionale*).

Firenze, 8 febbraio 2018

VISTO
il Dirigente Responsabile

F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei